

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova nel procedimento dinanzi ad esso pendente in sede di volontaria giurisdizione, promosso da Alessandro Corsi, notaio**

(Causa C-223/92)

(92/C 160/08)

Con ordinanza 27 aprile 1992 (pervenuta alla Cancelleria della Corte delle CC.EE. il 18 maggio 1992 emanata nella causa dinanzi ad esso pendente, promossa da Alessandro Corsi, notaio, il Tribunale di Genova ha sottoposto alla Corte di giustizia delle CC.EE. la seguente questione pregiudiziale:

Se la tassa annuale di concessione governativa di iscrizione delle società nel registro delle imprese, imposta dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella L. 27 aprile 1989, n. 154 (art. 36, ottavo comma) sia configurabile come imposizione vietata ai sensi dell'art. 10 della direttiva 17 luglio 1969 (69/335 CEE) (\*) ovvero possa rientrare nel concetto di «diritto di carattere remunerativo» di cui all'art. 12, lett. e) della medesima direttiva e, come tale, la sua applicazione sia consentita.

(\*) GU n. L 249 del 3. 10. 1969, pag. 25.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato del Lussemburgo presentato il 18 maggio 1992**

(Causa C-224/92)

(92/C 160/09)

Il 18 maggio 1992 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Xavier Lewis, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il

sig. Roberto Hayder, membro del servizio giuridico della Commissione, centre Wagner, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato del Lussemburgo.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 86/662/CEE (\*) per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici e/o non comunicandole alla Commissione, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell'art. 11 di detta direttiva nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE;
2. condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

*Mezzi e principali argomenti*

L'art. 189 del Trattato CEE secondo cui una direttiva vincola ogni Stato membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere comporta l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini di trasposizione fissati nelle direttive. Tale termine è scaduto il 30 giugno 1988 senza che il Granducato del Lussemburgo abbia attuato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni.

(\*) GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 1.